



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica di opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è disposta la ripartizione di quota parte del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 177410/2017 che, in considerazione della suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni di bilancio per l'anno 2017;

CONSIDERATO che il suddetto decreto dispone sul capitolo 7431, del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, denominato “Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse” una variazione in aumento di competenza e cassa per 3 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, n. 30, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”, registrato dalla Corte dei conti in data 01.03.2018 -reg.n.1fog.202-;

VISTO l'allegato 1 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, n. 30 del 1° febbraio 2018, che individua gli interventi da finanziare e dispone il riparto delle predette risorse, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna;

VISTO il D.D. 233 del 14 settembre 2018, con il quale è stato autorizzato l'impegno della somma complessiva di € 338.000.000,00 (di cui € 3.000.000,00 in conto residui di lettera F, esercizio di provenienza 2017) ripartita in annualità dal 2017 al 2027, sul Cap. 7431, a favore Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante " Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della richiamata legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTO il DPCM 16/11/2000 che disciplina "l'individuazione ed il trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi degli artt. 8 e 12 del suddetto decreto legislativo 422/97";

CONSIDERATO che l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confini Svizzeri non rientra nella delega alla Regione Piemonte, essendo la ferrovia stessa inserita tra i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale in quanto assicura il collegamento internazionale con la federazione elvetica (art. 3, punto d, del ripetuto decreto legislativo 422/97);

CONSIDERATO che il richiamato Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 30 del 1° febbraio 2018 ha erroneamente assegnato alla Regione Piemonte anche le risorse destinate alla ferrovia Domodossola-Confini Svizzeri pari ad € 22.730.000,00;

VISTO il D.D. 268 del 8 ottobre 2019, con il quale è stata approvata la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2019 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.a., regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle Linee ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale Domodossola-Confini Svizzeri;

RITENUTO NECESSARIO assegnare alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. la somma pari ad € 22.730.000,00 erroneamente assegnata con il richiamato DM. n. 30 del 1° febbraio 2018 alla Regione Piemonte;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 ed il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 194, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 56 del 6 marzo 2021;

VISTA la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021, emanata dal Ministro pro tempore, per l'attività di amministrazione e la gestione per l'anno 2021;

VISTO l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

VISTA la direttiva n. 127 del 31 marzo 2021, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2021 n. 1037, emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021, che integra e modifica la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021;

D E C R E T A

Art. 1

In considerazione del fatto che l'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine Svizzero non rientra nella delega alla Regione Piemonte, dei contributi assegnati a detta Regione con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 30 del 1° febbraio 2018, la quota destinata alla ferrovia Domodossola-Confine Svizzero pari ad € 22.730.000,00 prevista dall'allegato 1 del predetto decreto n. 30 è assegnata alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.

Art. 2

Con successivi decreti la competente Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale provvederà al disimpegno della quota di cui all'art. 1 impegnata a favore della Regione Piemonte con D.D. 233 del 14 settembre 2018 e all'impegno di detta quota a favore della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.

IL MINISTRO